

## **TI\_GERICHTE 15.2000.19 vom 12. Juli 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-07-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.19)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.19 du 12 juillet 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.19 del 12 luglio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Preliminarmente va ammessa la tempestività del gravame, ritenuto che la ricorrente ha preso conoscenza dell'esistenza del PE solo in data 30 novembre 1999. Infatti, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 LPR, che nella sua versione finale ricalca il tenore dell'art. 17 cpv. 2 LEF, la comunicazione di una decisione non ha da intendersi unicamente nella forma scritta, ma anche in quella orale (cfr. Cometta F., Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 173).

#### **E. 1.1**

Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo \_\_\_\_\_, emesso il 23 giugno 1999 è dichiarata avvenuta il 30 novembre 1999.

#### **E. 1.2**

Il pignoramento 30 novembre 1999 è dichiarato nullo.

#### **E. 1.3**

L'UEF di Bellinzona iscriverà l'opposizione al PE \_\_\_\_\_ nel registro delle esecuzioni. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione all'UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente La segretaria

#### **E. 2**

In virtù dell'art. 19 cpv. 1 LPR che sancisce il principio inquisitorio dell'Autorità di vigilanza, questa Camera ha appurato che il funzionario che ha notificato il PE qui in esame e quello di, marito della ricorrente, ha commesso un errore, indicando sul PE della ricorrente che esso le era stato notificato di persona, quando invece esso era stato notificato al marito. Questo fatto – che di per sé non porrebbe a prima vista alcun problema dal punto di vista dell'art. 64 LEF – va tuttavia messo in correlazione con quanto riferito e provato dalla ricorrente in sede di pignoramento; essa infatti ha prodotto all'UEF copie del verbale dell'udienza 16 marzo 1999 tenutasi dinnanzi al Pretore di Bellinzona tendente ad esperire il tentativo di conciliazione tra la ricorrente e in vista della separazione o del divorzio. Nella medesima udienza è stato pure regolato l'assetto cautelare, con in particolare la costituzione

di domicili separati.

### **E. 3**

In applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LEF, se per un vizio della notifica il precetto esecutivo non è pervenuto al debitore, l'esecuzione è nulla e la sua nullità deve essere rilevata in qualsiasi momento. Il Tribunale federale in DTF 110 III 12 cons. 2 ha già avuto modo di chinarsi su un caso analogo, dichiarando nulla la notifica alla moglie separata dell'escusso che vive da anni con domicilio proprio, diverso da quello del marito; in tal caso non è infatti nell'ordine delle cose che la moglie separata trasmetta il precetto esecutivo al marito. Di conseguenza non basta che l'escusso sappia che vi è stata la notifica, anche se irregolare; l'escusso deve anche conoscerne l'esatto contenuto. In linea di principio, solo la detenzione di fatto del precetto esecutivo notificato irregolarmente può far decorrere i termini legati alla sua notifica.

### **E. 4**

Nel caso in esame, con riferimento ai principi giurisprudenziali e ai riferimenti dottrinali ivi contenuti, due elementi convergono nel senso di far ritenere non conforme all'art. 64 LEF la notifica del 12 luglio 1999 a \_\_\_\_\_.

#### **E. 4.1**

In primo luogo la ricorrente viveva già dal marzo 1999 separata dal marito, il quale ha costituito il proprio domicilio a \_\_\_\_\_. Il PE qui in esame va pertanto corretto sotto questo aspetto.

#### **E. 4.2**

Secondariamente, i rapporti tra la ricorrente e il marito erano talmente deteriorati che sono ricorsi al giudice civile per regolare, almeno cautelamente, i rapporti fra di loro e con la prole. In queste circostanze, ben difficilmente \_\_\_\_\_ si sarebbe preoccupato di avvertire la consorte della notifica di un PE presso di lui, ritenuto che il creditore pretende da entrambi la stessa prestazione; appare evidente che il marito non ha interposto opposizione per sé e per la ricorrente nella speranza che quest'ultima fosse chiamata a versare parte del comun debito. Ne consegue che la notifica 12 luglio 1999 resta priva di effetti e di riflesso è nullo il pignoramento 30 novembre 1999.

### **E. 5**

La ricorrente ha avuto notizia dell'esecuzione in corso e del suo contenuto solo il 30 novembre 1999 in occasione del pignoramento. Si rileva che la prova della corretta notifica incombe all'UEF (DTF 110 III 9 cons. 2), visto che questo momento risulta determinante per il computo del termine di opposizione. A mente di questa Camera il fatto che la ricorrente abbia interposto ricorso a soli 6 giorni dal pignoramento eseguito, costituisce un forte indizio che la ricorrente abbia preso conoscenza del contenuto del PE qui in esame il 30 novembre 1999 e che parimenti si sia verbalmente opposta allo stesso: in questo caso non occorrerà dunque notificare un secondo precetto esecutivo. L'UEF di Bellinzona dovrà indicare nel registro delle esecuzioni che al PE n° \_\_\_\_\_ è stata interposta opposizione il 30 novembre 1999.

### **E. 6**

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17

LEF ( Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S. , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17 cpv. 2, 22 cpv. 1, 64 LEF, art.

**E. 8**

cpv. 1, 19 cpv. 1 LPR, pronuncia: 1. Il ricorso 6 dicembre 1999 \_\_\_\_\_ è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.